

REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI ED ELEZIONI

Capo I

Votazioni interne all'associazione

Art. 1.

(Principi generali)

1. Solo i soci possono prender parte alla votazione. L'associazione si basa sul metodo del consenso per le sue deliberazioni, come via ordinaria. Nel caso si effettuino votazioni per le delibere dell'assemblea, tali votazioni sono, in via ordinaria, effettuate in modo palese. Escluso il caso previsto all'articolo 6, comma 5 dello statuto dell'associazione, un quinto dei soci può in ogni caso richiedere la votazione segreta di ogni singolo argomento all'ordine del giorno, con votazioni separate.
2. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, in formato cartaceo o in formato elettronico. Per le votazioni per alzata di mano o su schede cartacee, il segretario, ai sensi del Regolamento Incarichi dell'associazione, sovrintende al controllo delle votazioni. Il segretario, su richiesta del presidente, del comitato esecutivo o di un quinto dei soci, può essere affiancato da una o più figure indicate dai richiedenti. Il Regolamento strumenti informatici prescrive le modalità di voto elettronico.
3. I fac-simile per le votazioni cartacee sono allegate a questo regolamento all'allegato 1.
4. Le votazioni sono effettuate di persona durante l'assemblea. Le votazioni possono essere effettuate anche delega. Il modello di documento per la delega del voto è riportato all'allegato 2. La delega deve essere inviata, ove possibile, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'associazione.
5. Le votazioni possono essere effettuate anche da remoto, tramite collegamenti internet o telefonici. Possono votare da remoto solo coloro che sono ritenuti consapevoli dell'argomento in votazione. È compito del presidente o di un suo delegato verificare la validità delle disposizioni del primo periodo di questo comma, anticipatamente alla votazione.
6. Tutte le votazioni che prevedono una maggioranza qualificata, ove non disposto diversamente in statuti o regolamenti, alla quinta votazione non efficace, sono intese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 2.

(Delibere dell'assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita se è presente la metà più uno dei soci. Il numero legale è dato per presente. Può essere richiesta la verifica del numero legale da un decimo dei soci, con un minimo di uno, che sono automaticamente considerati validi per il conteggio del numero legale.
2. Le votazioni avvengono, salvo sia disposto diversamente da altri regolamenti o delibere dell'assemblea o del comitato esecutivo, a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 e 5.

3. Le decisioni possono essere rimesse in discussione solo in un'eventuale assemblea successiva e solo se viene richiesto dalla metà dei soci o se è trascorso almeno un mese.
4. Il comitato esecutivo dispone la pubblicazione sul sito dell'associazione delle delibere dell'assemblea entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Capo II

Elezione degli organi dell'associazione e candidati a liste elettorali amministrative

Art. 3.

(Principi generali)

1. L'elezione delle cariche si ispira al principio della consapevolezza del voto e della responsabilità nell'incaricare persone che dovranno rappresentare o essere titolari di responsabilità legali nell'associazione.
2. Possono essere eletti ad incarichi degli organi dell'associazione solo i soci in regola con i requisiti indicati nello statuto e nei regolamenti dell'associazione.
3. Possono essere indicati i candidati per le liste elettorali a cui l'associazione può prendere parte per competenza d'ambito territoriale, i soci che rispondono ai requisiti del Regolamento per i requisiti di candidabilità.

Art. 4.

(Modalità di elezione degli organi dell'associazione)

1. Le votazioni per la carica sono effettuate almeno due assemblee, al fine di valutare consapevolmente la scelta degli incarichi. La prima riunione è mirata alla creazione della rosa dei candidati e la seconda per le votazioni.
2. L'assemblea successiva alla creazione della rosa dei candidati, le votazioni sono aperte per almeno 2 giorni. Le votazioni possono essere estese, su delibera dell'assemblea, per un massimo di 15 giorni.
3. La lista dei candidati alla selezione finale segue questa procedura:
 - a) Ogni socio in maniera palese e pubblica, indica almeno due soci che più ritiene adatti a ricoprire la carica, con motivazione orale o scritta. Se i soci dell'associazione superano i 30, la motivazione è solamente scritta. Le motivazioni scritte sono memorizzate sul sito dell'associazione, nella sezione di voto e discussione.
 - b) Viene redatta la lista dei candidati, con le motivazioni scritte, ove disponibili, senza indicazione dei voti ma solo dei nomi specificati. La lista viene pubblicata nella sezione di voto e discussione, come da Regolamento strumenti informatici.
4. Le votazioni dei candidati indicati nella lista possono essere effettuate in una assemblea e anche o solo tramite il voto elettronico. Nel primo caso l'assemblea successiva alla definizione della lista dei candidati è convocata entro 15 giorni dal presidente. L'ordine del giorno non può prevedere altri argomenti se non la votazione. Nel caso di votazione elettronica, il comitato

esecutivo dispone i tempi per l'apertura e la chiusura delle votazioni, come deliberato dai soci al termine dell'assemblea di definizione della lista dei candidati.

5. Lo scrutinio, nel caso di votazione tramite schede elettorali, è pubblico. Può accedere alle schede solamente i soggetti incaricati dello svolgimento delle operazioni di scrutinio, come da deliberazione del comitato esecutivo.
6. Terminato lo scrutinio, il presidente dichiara eletto chi raggiunge il maggior numero di voti.
7. Possono essere effettuate le votazioni per più cariche degli organi dell'associazione contemporaneamente.

Art. 5.

(Modalità di selezione del candidato Sindaco/Presidente nelle liste elettorali)

1. Per la definizione della carica di candidato Sindaco o di Presidente di Regione, si seguono le medesime procedure indicate all'articolo 4.

Art. 6.

(Modalità di selezione dei candidati nelle liste elettorali)

1. Ogni socio può candidarsi per l'iscrizione nell'elenco delle liste elettorali per le elezioni amministrative dell'ambito territoriale di competenza.
2. Qualora il numero di soci sia superiore ai soggetti candidabili come prescritto dalle leggi vigenti si procede ad una votazione per indicare i possibili partecipanti alla lista elettorale. Un singolo socio può richiedere una assemblea per la discussione e la valutazione dei candidati prima della votazione. Qualora fosse già stata deliberata la data per la votazione l'assemblea deve comunque essere convocata precedentemente.
3. L'assemblea, convocata ai sensi del comma 2, può essere partecipata anche da cittadini non soci dell'associazione.
4. La valutazione dei candidati, nell'assemblea convocata ai sensi del comma 2, deve prevedere l'iscrizione di tutti i candidati a parlare per un tempo massimo di 10'. Il presidente sulla base del numero dei candidati può ridurre questi tempi, a suo insindacabile giudizio. La presentazione del candidato deve essere corredata da un curriculum vitae, da pubblicare sul sito web dell'associazione, prima della riunione. Il curriculum vitae deve attenersi al modello indicato all'allegato 1.
5. Durante l'assemblea, convocata ai sensi del comma 2, i partecipanti possono iscriversi per domande da porre a tutti i candidati. L'intervento non può superare i 2 minuti. Il presidente sulla base del numero delle richieste di intervento, può ridurre il tempo a disposizione, a suo insindacabile giudizio. Ogni domanda prevede una replica da parte di tutti i candidati per un minuto. I tempi di ogni singolo intervento dei candidati, se non utilizzati, sono cumulabili per altre risposte.
6. Terminata l'assemblea di confronto è possibile effettuare, anche contestualmente, la fase di voto o per alzata di mano o cartaceo, ovvero avviare il voto elettronico nei tempi indicati nel regolamento.
7. Il presidente dichiara, sentiti i responsabili degli scrutini, i risultati del voto e definisce, sulla base dei voti ottenuti da ogni singolo candidato l'ordine della lista elettorale.